



Newsletter realizzata nell'ambito del progetto per il piano di intervento per l'associazionismo della Provincia di Bologna

Dicembre 2014

La tracciabilità delle operazioni per le associazioni in regime 398.

L'Agenzia delle Entrate - con la Risoluzione del 19/11/2014 n.102 - afferma che tutte le associazioni con partita iva in regime ex Legge 398/1991 siano obbligate ad effettuare pagamenti o a ricevere somme in maniera tracciabile – ossia a mezzo bonifico bancario, assegno non trasferibile, carta di credito ... - quando di importo pari o superiore ad euro 516,46 e non quando di importo pari o superiore ad euro 1.000, come previsto viceversa per la generalità dei contribuenti..

Nonostante l'articolo 25, quinto comma, della Legge 133/1999 sia molto chiaro in merito in quanto afferma che "5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inservanza della presente disposizione comporta la

Una gestione il più possibile trasparente delle entrate e delle uscite delle associazioni, garantita attraverso il ricorso a bonifici bancari, assegni non trasferibili, pagamenti mediante POS nonché la tenuta di una prima nota di cassa rappresentano gli strumenti principi per poter dimostrare la corretta gestione contabile e fiscale del sodalizio ... oltre a facilitare la gestione dell'associazione stessa rispetto alla predisposizione del rendiconto/bilancio.

decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante

riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi", e nessuna norma estenda detto vincolo alle altre tipologie associative che abbiano optato per il regime fiscale agevolato, l'Agenzia delle Entrate sostiene che deve "dedursi la volontà del legislatore di estendere la norma che impone la tracciabilità delle movimentazioni di denaro in capo agli enti che abbiano optato per l'applicazione della

legge n.398 del 1991, in modo che venga assicurata la possibilità di operare i necessari controlli in relazione a tutti i contribuenti che avvalgano del regime di favore recato dalla medesima legge".

Questo orientamento interpretativo era stato sostenuto anche dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna nella sentenza n.61 depositata il 15.01.2014.

L'Agenzia conclude chiarendo un aspetto molto importante, ossia da quando decorre l'applicazione del regime ordinario di tassazione nel caso in cui l'associazione decada dal regime ex Legge 398 per violazione del principio di tracciabilità ovvero per sfioramento del plafond di € 250.000,00 di ricavi di natura commerciale, affermando che l'applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire **dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti** (sul punto si rinvia alla lettura della circolare n. 247/E del 1999, come modificata dalla circolare n. 43/E del 2000, nonché della risoluzione n. 123/E del 2006) e non dall'inizio dell'anno.

PROGETTO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO PER L'ASSOCIAZIONISMO
CON ANCHE IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Con la collaborazione tecnica di



Veicoli intestati o utilizzati dalle associazioni: attenzione alla carta di circolazione.

Dal prossimo 3 novembre scattano nuove multe se non viene aggiornata la carta di circolazione rispetto ai dati non solo dell'intestatario della carta di circolazione ma anche nel caso in cui sia data – temporaneamente ma per un periodo superiore a 30 giorni – la disponibilità del bene ad un terzo (ad esempio, a titolo di comodato gratuito, affidamento in custodia giudiziale o locazione senza conducente). Anche in questo caso infatti l'intestatario della carta di circolazione deve chiedere all'ufficio del Dipartimento per i trasporti l'aggiornamento dei dati.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo, scatterà una sanzione che parte da un minimo di 705 euro ed il ritiro della carta di circolazione, che la motorizzazione rinvierà dopo che ci si sarà messi in regola. Fanno solo

eccezione i veicoli utilizzati dai famigliari conviventi.

Esempio: l'associazione ALFA concede all'associazione BETA in comodato il pulmino di sua proprietà per l'organizzazione delle attività estive da giugno a settembre. L'associazione ALFA, intestataria del pulmino, dovrà comunicare al Dipartimento per i trasporti l'aggiornamento della carta di circolazione, trattandosi di una concessione in uso esclusivo per un lasso temporale superiore a trenta giorni.

Per saperne di più, anche rispetto alla procedura ed alla modulistica da utilizzare, si rinvia alla lettura della Circolare del Ministero dei Trasporti del 10 luglio 2014.

Pubblicità o sponsorizzazione? Il dubbio amletico non è più un problema ... fiscale.

L'atteso Decreto di semplificazione fiscale (DLgs 21/11/2014 n°175) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre scorso ed entrerà in vigore il 13 dicembre. Tra le numerose novità introdotte una risulta di particolare interesse per le associazioni con partita iva in regime ex Legge 398/1991. Non sarà più un problema distinguere tra pubblicità e sponsorizzazione: l'iva su entrambe le prestazioni sarà liquidata nella misura del 50%. Non è solo una questione di risparmio fiscale (*con l'attuale regola l'associazione è tenuta a versare allo Stato il 90% dell'iva esposta in una fattura per le prestazioni di sponsorizzazioni*), è soprattutto una norma che metterà la parola fine al contenzioso relativo alla corretta liquidazione dell'iva per i soggetti in regime 398 relativamente alle operazioni di sponsorizzazione.

Va in pensione il CUD e arriva la nuova Certificazione Unica ...

A decorrere dal 01/01/2015 le certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta non dovranno essere semplicemente consegnata al collaboratore (entro il 28/2), ma dovranno essere successivamente trasmessa (entro il 7/3) all'Agenzia delle Entrate in via telematica.

Cambia così la modulistica (*la certificazione deve essere effettuato secondo un Modello approvato dall'Agenzia delle Entrate e non su carta libera*) e viene introdotto un nuovo adempimento finalizzato a garantire allo Stato la possibilità di inviare successivamente il Modello 730 precompilato.

Il nuovo adempimento riguarda anche le piccole associazioni che erogano solo **compensi di natura occasionale** o **compensi sportivi e rimborsi forfettari**: l'obbligo infatti sussiste con riferimento all'erogazione di redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo (*anche se si tratta di un professionista che abbia optato per un regime fiscale agevolato che non prevede l'applicazione di ritenute*) e redditi diversi, ancorché non soggetti a ritenuta fiscale (*ad esempio anche i compensi erogati al direttore di un coro o ad un istruttore di pallavolo quando non abbiano complessivamente superato in un anno euro 7.500*).

Non deve essere invece indicato l'importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Attenzione ad adempiere nei termini. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata trova infatti applicazione la **sanzione di 100 euro**.

A prevedere queste novità è sempre il Decreto di semplificazione fiscale.